

UN FATTO DI SANGUE A MAROPATI


Andrea Frezza Nicoletta

Abbiamo ritrovato tra le carte del signor Francesco Nicoletta fu Domenico l'arringa dell'avvocato Giuseppe Casalnuovo da Catanzaro, a difesa di Ciurleo Rocco, che fu imputato innanzi alla sezione di accusa della corte di assise di Palmi, di aver istigato il proprio figlio Antonino Ciurleo all'omicidio di Seminara Domenico. L'avvocato Giuseppe Casalnuovo fu amico intimo di Francesco Nicoletta, e fu socialista fervente, compagno dell'Onorevole avvocato Francesco Arcà, primo cugino del signor Nicoletta. Alcuni membri della famiglia del Ciurleo ed il Ciurleo stesso erano dipendenti e collaboratori dell'azienda agricola Nicoletta di Maropati. Attraverso la disamina dell'arringa, apprendiamo una serie di particolari e di note di cronaca interessanti, che in qualche misura ci aiutano a ricostruire la vita sociale di Maropati in quel periodo.

Sappiamo per certo che il fatto avvenne il 29 luglio del 1920, infatti nella tarda sera di quel giorno venne ucciso con un colpo di fucile, sparato dall'ombra, il pastore maropatese Domenico Seminara, che stava, al momento dell'uccisione, discorrendo tranquillamente con la propria moglie, nell'aia della propria masseria in agro di Feroletto della Chiesa. Il Ciurleo Rocco fu imputato di aver istigato il figlio Antonino, alias "Chielazzo", ad uccidere il Seminara Domenico. I Ciurleo furono difesi appunto, grazie all'interessamento del signor Nicoletta, dal famoso avvocato Giuseppe Casalnuovo. Non conosciamo, però, alla luce dei documenti trovati nell'archivio privato della famiglia Nicoletta di Maropati, quale sia stato poi l'esito di questo processo, di quando esso si sia concluso, e quali condanne abbia comportato e per chi.

Ci azzardiamo, nonostante l'incompletezza dei dati storici, a fare comunque delle brevissime e modeste considerazioni, prima di riprodurre integralmente il documento storico ritrovato, come siamo soliti fare.

Alcune di queste considerazioni sono di tipo sociologico e altre di tipo criminologico: 1) Per una delle parti in causa, quindi per i Ciurleo (riportati nel documento con il nome di Giurleo) padre e figlio, che sono il presunto mandante e il presunto autore del grave reato di omicidio volontario, si muove e si interessa della vicenda però, un



notabile, Francesco Nicoletta, che a difesa dei propri protetti decide di chiedere l'intervento difensorio di uno tra i più noti penalisti dell'epoca; sappiamo pure a questo proposito che fu il Nicoletta stesso a pagare il cospicuo onorario al principe del foro Giuseppe Casalnuovo. Disconosciamo inoltre chi fu il difensore della parte offesa.

2) Il contesto sociale in cui avvengono i fatti, appare fortemente degradato: il furto campestre è all'ordine del giorno e spesso assume una forma larvata di lotta di classe. Le più grandi aziende agricole di Maropati, come quella dei Francone e dei Nicoletta, che possiedono fondi rustici in più comuni limitrofi, assumono alle proprie dipendenze, come salariati fissi, individui spesso socialmente temibili, che hanno già conosciuto il carcere e che hanno il compito di sorveglianza diurna e notturna dei fondi agricoli.

3) Apparentemente l'omicidio ha come movente alcuni furti reciproci subiti da ambo le parti. Il benestante pastore Domenico Seminara, poco tempo prima della sua uccisione, subisce un furto di quaranta pezze di formaggio, per questo furto erano stati denunciati Antonino Ciurleo e Michele Condoluci da Melicucco. Rocco Ciurleo aveva subito poco tempo prima del delitto il furto di due giovenche, del quale sospettava essere autore lo stesso Seminara Domenico, poi ucciso.

4) Nel processo viene alla luce una diversa condizione sociale ed economica delle

parti in causa: il Domenico Seminara venne infatti descritto come soggetto abiente rispetto ai Ciurleo. Conseguentemente la parte offesa, la famiglia Seminara, gode, così almeno ci pare, di una migliore considerazione nello svolgimento generale del processo.

5) Sulla posizione di Ciurleo Antonino, presunto autore materiale del delitto, figlio di Rocco Ciurleo, che per l'Autorità sarebbe stato colpevole solo di aver istigato al delitto il figlio, pesa il giudizio sociale del paese, che attraverso i testimoni escussi al processo stesso viene sempre raffigurato come un perditempo, attaccabrighe, autore di molti furti, che si assenta per più giorni dalla propria casa.

Esaurite queste brevissime stringate considerazioni, ripromettendoci di svolgere in futuro eventuali ulteriori ricerche o augurandoci che altri volenterosi autori e/o studiosi, appassionati di storia locale vogliano farlo, riproduciamo integralmente il documento ritrovato.

«« Sera del 29 luglio 1920, un colpo di fucile, sparato dall'ombra, colpiva, in agro di Feroletto della Chiesa, il massaro Seminara Domenico, mentre stava a discorrere tranquillamente con la propria moglie. Costei ad alcuni accorsi non fece il nome dell'uccisore, ad altri lo indicò per uno di Maropati, ad altri per uno di Galatro, e ad altri infine per un tal «Chielazzo» o più propriamente per Antonino Giurleo.

Passato il primo sgomento, non parve bastevole poter vendicare la sciaugurata uccisione con l'indicare come autore del delitto soltanto il Giurleo, e si vuole, con testimonianze più o meno genuine, e con un postumo verbale dei RR. CC. del 16 agosto, complicare anche un compagno del Giurleo, tal Seminara Salvatore.

E non fu tutto. Più tardi, con un esposto del 17 aprile, si cercò di estendere la vendetta con una più larga persecuzione giudiziaria, denunciando che l'omicidio era stato frutto di «un vasto lotto di istigatori e di mandanti», i quali erano Condoluci Michele, Cavallari Giuseppe, Bulsoni Rocco, Bulsoni Giuseppe, Giurleo Rocco, Callà Giuseppe.

Ma durante l'istruzione questo smodato desiderio di vendetta si andò man mano affievolendo, e solo rimase acceso contro

l'Antonino Giurleo, che si ritenne l'esecutore materiale dell'omicidio, contro il Seminara, che gli sarebbe stato vicino prima durante e dopo il fatto, e contro il padre del primo, Giurleo Rocco, che, se non determinato, avrebbe rafforzato nel figlio l'idea del delitto.

Prescindiamo dalla responsabilità del Giurleo Antonino - il cui voluto riconoscimento sarebbe stato difficile per la sera già avanzata e che appare assai dubbio nella dubbiezza degli stessi con questi - e prescindiamo anche dalla responsabilità del Seminara - di cui la moglie dell'ucciso, unica presente all'omicidio, non fu in un primo momento alcun cenno - perché non abbiamo mandato di difenderli, e fermiamoci soltanto alla voluta responsabilità di Giurleo Rocco.

Per costui - se fosse vero quello che dicono alcuni testimoni - sarebbe già grande pena quella di avere un figlio discolo, dedito ai furti, che lascia per interi periodi la casa e la famiglia; ma sarebbe poi il colmo che egli dovesse rispondere anche dei delitti del figlio - egli che è un impregiudicato, un uomo onesto, un lavoratore indefesso, e che diversi testimoni dicono assolutamente incapace a commettere qualsiasi delitto, a cominciare dal testimone Rizzo Pasquale il quale era stato indicato dalla vedova perché non soltanto lo avesse definito capace di ogni delitto, ma più ancora per affermare che constava proprio a lui che Giurleo Rocco aveva istigato il figlio Antonino ad uccidere Seminara Domenico!

Quali le ragioni dell'omicidio?

Secondo l'accusa pubblica e privata, il Seminara avrebbe subito poco tempo prima un furto di 40 pezze di formaggio, pel quale furto erano stati denunciati Giurleo Antonino e Condoluci Michele, e pel quale pare poi si era anche insinuato contro altri. Da qui l'ira e l'odio del Giurleo Antonino, che, secondo alcuni testimoni, aggirandosi da più giorni nei pressi della masseria Seminara, avrebbe anche manifestato i suoi tristi propositi.

Questa ragione che avrebbe determinato, secondo l'accusa, il Giurleo Antonino al delitto, avrebbe anche pesato nell'animo del padre, il quale, dal suo canto, avrebbe pure sospettato il Seminara del furto di due giovenche, patito qualche tempo prima del delitto. Ma, pur essendo vero il furto delle giovenche offerto dal Giurleo, da nessun elemento può dedursi che costui avesse sospettato il Seminara, la cui posizione economica non potea in alcun modo autorizzare dei sospetti. «Effettivamente al Rocco Giurleo - depone la teste Nasso - quindici giorni prima l'uccisione di Domenico Seminara erano state rubate due giovenche da ignoti, ma niuno del paese sospettava il Seminara Domenico, perché

questo ultimo era forte proprietario e non aveva bisogno di commettere furti».

E come nessuno del paese, così neanche Giurleo Rocco aveva potuto sospettare il Seminara.

Ma contro il Giurleo Rocco l'accusa ha trovato due disposizioni, che, prescindendo o meno da ogni ragione d'odio e di sospetto, servirebbero a concludere la sua responsabilità. Ed invero, le due disposizioni ci sono; ma se il magistrato fosse solo chiamato a vedere e non a vagliare le risultanze processuali, la sua funzione si ridurrebbe a ben povera e stupida cosa! Riguardiamo queste due disposizioni: quella di Nasso Pasqualina, e quella di Manduci Giuseppe; l'una che viene fuori dopo tre mesi, il 28 ottobre 1920, e l'altra che vien fuori più tardi, dopo quasi sei mesi, il 10 gennaio 1921 - senza che alcuno mai abbia saputo nulla di ciò, senza che costoro avessero mai parlato con nessuno, senza che i carabinieri fossero stati menomamente informati di così grave circostanze, senza che le stesse parti lese nelle loro svariate dichiarazioni ne avessero fatto alcun cenno, senza che costoro nell'indicare la Nasso avessero lontanamente enunciato le importantissime cose di cui ella sarebbe stata in conoscenza.

Ma che cosa dice la Nasso?

Costei assume che due giorni prima dell'uccisione del Seminara, intese dire al Giurleo, rivolgendosi al figlio: «Tu sei buono di andare semplicemente a rubare, ma non sei capace di dare una schioppettata nel petto di Mico Seminara, che è stato a rubarci le giovenche».

Codesta deposizione - che viene fuori dopo tre mesi dal fatto - rimane troppo isolata e resta troppo arditata per poter essere creduta. Se il Giurleo Rocco avesse pronunciato le parole riferite dalla Nasso dentro casa, non si comprende come costei avesse potuto sentirle; se le avesse pronunziate fuori, non si comprende come fosse stata a sentirle solo la Nasso.

E del pari non si comprende come il Giurleo si fosse indotto a pronunziare delle parole così gravi ad alta voce, senza ritegno, per farsi sentire da tutto il vicinato.

O meglio: per un certificato che esibiamo si comprende una sola cosa: la Nasso Pasqualina è nipote del defunto Seminara; onde è chiaro perché lei è soltanto lei può riferire delle parole che non furono mai pronunziate!

E veniamo alla deposizione Manduci più illogica, più strana e più inverosimile di quella della Nasso.

«Verso il 3 o 4 agosto - depone costui - mentre mi riposavo a fianco di un burrone intesi delle voci poco lontano da me; mi posi in ascolto ed io udii la voce del Giurleo Antonino il quale rispondeva ad un altro individuo di cui non riconobbi la voce:

-Non vi curate, padre, ma se verrò tratto in arresto non dirò che siete stato voi a mandarmi a commettere l'omicidio - mentre l'altro insisteva, dicendo che, qualora egli avesse svelato la suddetta circostanza, la famiglia poteva dirsi completamente rovinata».

Or ci domandiamo: è serio ed è lecito, per un rinvio in Corte d'assisi, tener presenti delle panzane così grasse e così volgari? Davvero dobbiamo commentare o criticare questa deposizione che sorge dopo sei mesi, e che nella sua stessa veste esteriore ha tutto il carattere e tutto il senso della falsità?

Notiamo: a domanda del giudice, il Manduci soggiunge che, data la posizione in cui si trovava egli non potette avvicinarsi alle persone che parlavano, e che quindi non potette vederle. Onde si deduce che le persone non gli doveano essere vicine; è che, per poter essere sentite in quello che dicevano, doveano parlare ad alta voce.

Ma ciò urta contro il senso più comune, perché, anche ammesso che un padre abbia bisogno di invocare il silenzio del figlio per la salvezza sua e per la salvezza della sua famiglia, ciò non glielo va a gridare in campagna, ai quattro venti, sì da essere sentito da tutti. Ed è perciò che la deposizione Manduci va relegata come quella Nasso tra le tante altre falsità del processo.

In conclusione: codeste due deposizioni, così tardive e così illogiche, raccattate chissà come e chissà perché, non possono, non devono bastare a rinviare un disgraziato a giudizio dell'assisi. Se così fosse, la libertà umana sarebbe a disposizione di due farabutti che dicessero il falso. Se così fosse, il magistrato non sarebbe né uomo di critica né uomo di giudizio: potrebbe essere un qualunque emarginatore di pratiche che sulla semplice parola di un testimone, manderebbe i cittadini all'altro mondo!

Nel caso, rileviamo che i carabinieri han fatto in questo processo delle lunghe e delle rinnovate indagini: hanno inviato all'autorità giudiziaria un primo verbale il primo agosto ed un secondo verbale il 16 agosto e che, né nell'uno né nell'altro, han fatto alcun lontano cenno alla responsabilità del Giurleo Rocco; e rileviamo che le autorità inquirenti non hanno per nulla creduto né pure lontanamente alle accuse mossegli, tanto vero che lo han lasciato libero come tuttavia è libero.

Nutriamo perciò piena fiducia che l'on. Sezione d'Accusa vorrà la sua giustizia proscioglierlo da ogni imputazione perché non sussiste il fatto che gli è addebitato.

G. Casalnuovo »»